

Obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione -

Vendita - obbligazioni del venditore - garanzia per i vizi della cosa venduta (nozione, distinzioni) - termini e condizioni dell'azione - prescrizione dell'azione - **Termine annuale di prescrizione** - Decorrenza - Dalla consegna del bene - Nozione - Rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori o necessità di meri lavori di rifinitura esterni - Irrilevanza.

In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il **termine annuale di prescrizione** ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. . 4826 del 19/02/2019

[Cod_Civ_art_1490](#), [Cod_Civ_art_1477](#), [Cod_Civ_art_1495](#)